

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 532

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLONI, CARRUS, CORSI, REBULLA, BALESTRACCI,  
ASTORI, ANGELINI PIERO**

*Presentata il 2 luglio 1987*

### Disciplina della professione di dottore naturalista

ONOREVOLI COLLEGHI! — I problemi ecologici ed ambientali si sono focalizzati sino alla metà degli anni 70 soprattutto in azioni, proteste e in certi casi vere e proprie battaglie per tutelare determinate porzioni di territorio meritevoli dal punto di vista naturalistico.

L'individuazione dei contenuti e l'ubicazione delle aree sono state, in quegli anni, il primo oggetto specifico dell'attività di consulenza del « naturalista » e cioè sia il laureato in scienze naturali in senso stretto che l'amatore e cultore di questa disciplina così vasta e affascinante.

Si profilava in quegli anni una nuova figura professionale, il consulente naturalista, che già operava di fatto nei musei, università, uffici forestali dei vari enti competenti e nelle associazioni naturalistiche.

Esaurita l'ondata « ecologista » dei divieti assoluti, della tutela integrale che non portava però nessun suggerimento pratico se non qualche generico provvedimento urbanistico, si profilava la necessità di un intervento professionale più specifico ed esecutivo.

Sorsero così negli ultimi anni alcune nuove discipline di tipo naturalistico quali:

- le valutazioni di impatto ambientale;
- la bioingegneria naturalistica;
- la gestione della fauna selvatica;
- l'educazione ambientale;
- la fruizione naturalistica.

L'elenco potrebbe proseguire e comprendere tutto ciò che di propositivo, progettuale, produttivo, applicativo, può

essere attualmente espresso, nel settore naturalistico, dal laureato in scienze naturali, che per il suo *curriculum* di studi appare il più indicato ad assolverli anche a fronte di una sempre più esigente e qualificata richiesta dell'opinione pubblica, spesso tradotta in leggi statali e regionali.

Si avvicina così il giorno in cui ogni progetto di cava, strada, ferrovia, ecc. sarà corredato da progetti di impatto e ripristino dell'ambiente, mentre già molto diffuso è l'intervento del naturalista nella progettazione dei parchi e delle riserve naturali specie in alcune regioni che su tale problematica hanno condotto interessanti esperienze.

I campi di applicazione delle potenzialità professionali del naturalista sono numerosi e si profila ormai un cospicuo numero di laureati che potranno dedicarsi alla libera professione: da ciò l'esi-

genza, non più rimandabile, di definire per legge l'ordine dei naturalisti.

Si ricorda che la categoria già esiste e fa capo per il momento all'Associazione italiana naturalisti (AIN), fondata a Torino nel 1974, la quale conta oggi un migliaio di soci ed è organizzata in sezioni regionali. L'avvenimento recente più importante dell'Associazione è stato il convegno sul tema: « Impatto ambientale e gestione delle risorse naturali: nuovi aspetti della professione del naturalista nella gestione del territorio » organizzato a Trieste dalla sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia, nel giugno 1983; nel corso di tale convegno sono maturate utili indicazioni di cui la presente proposta di legge ha tenuto conto.

Onorevoli colleghi, l'attualità e l'importanza delle problematiche dianzi illustrate e la linearità delle norme proposte portano ad auspicarne un positivo e sollecito esame da parte della Camera.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Titolo professionale).*

1. Il titolo di dottore naturalista spetta a coloro che siano in possesso della laurea in scienze naturali e abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

## ART. 2.

*(Albo professionale).*

1. È istituito l'albo professionale dei dottori naturalisti al quale sono obbligatoriamente iscritti i soggetti di cui all'articolo 1 che intendono esercitare le attività proprie della professione di dottore naturalista.

2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria anche per coloro che esercitano l'attività professionale con rapporto di impiego alle dipendenze di amministrazioni ed enti pubblici o di privati.

3. L'iscritto all'albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

## ART. 3.

*(Attività professionale).*

1. Fanno parte della professione di dottore naturalista tutti quei lavori che hanno attinenza con il campo delle scienze naturali, in particolare in quei settori (ambiente, territorio, educazione naturalistica e ambientale) in cui sia indispensabile la conoscenza interdisciplinare delle problematiche naturalistiche.

2. In particolare, rientrano nelle competenze del dottore naturalista:

a) la classificazione e la valutazione del ruolo ecologico delle specie vegetali

ed animali, nonché delle caratteristiche geomineralogiche, geomorfologiche e pedologiche degli ecosistemi naturali e antropizzati, sia terrestri che d'acqua dolce o marini, tenendo conto, nel contesto ambientale, oltre che degli aspetti scientifici ed economici, anche di quelli sociali, paesaggistici e culturali;

*b)* l'esecuzione di censimenti naturalistici del territorio a fini di pianificazione e di progettazione con redazione di carte della vegetazione, faunistiche, pedologiche, dell'uso del suolo, della situazione agricola e per le parti di competenza naturalistica: antropologiche, paleontologiche, micropaleontologiche;

*c)* la gestione, l'elaborazione e la restituzione di dati naturalistici computerizzati; la realizzazione e riproduzione di modelli ecologici di analisi, previsione, tutela e recupero ambientale;

*d)* le ricerche e le sintesi di autoecologia e sinecologia;

*e)* le ricerche e le sintesi, con finalità di qualificazione ambientale, nel campo della fitosociologia, fitogeografia, geobotanica, zoogeografia ed anche, per la parte di competenza naturalistica, di paleontologia, climatologia, geografia fisica, geografia umana ed economica, antropologia, paleontologia ed archeologia;

*f)* l'esecuzione di esami ed analisi ecologiche in materia di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, dei monumenti, di opere d'arte, di manufatti e paesaggistico; l'analisi previsionale degli effetti prodotti da agenti inquinanti o sospetti inquinanti, sugli ecosistemi e sulle comunità viventi; l'esecuzione di analisi di qualificazione ambientale mediante l'impiego di singole specie o di associazioni di specie, vegetali o animali;

*g)* l'esecuzione di studi e mappature di livelli equivalenti sonori, elaborazione dei dati previsionali sull'impatto da rumore, lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità, il collaudo e la verifica delle opere

di bonifica dal rumore mediante barriere verdi o miste;

*h)* gli studi, le valutazioni, le previsioni ed i bilanci di impatto ambientale su basi naturalistiche nei settori degli impianti industriali e di produzione energetica, delle attività estrattive, delle discariche, delle infrastrutture viarie, impianti di risalita, piste da sci, condotte sotterranee, elettrodotti e inoltre di tutte le grandi opere d'ingegneria quali dighe, canali, gallerie, centrali nucleari, insediamenti in caverna e simili; lo studio e la raccolta di dati per la realizzazione di carte e mappe di rischio ambientale;

*i)* lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità, il collaudo e la verifica degli interventi di bioingegneria naturalistica ai fini della tutela, del consolidamento e del ripristino dell'ambiente in genere e, per la parte di competenza naturalistica, delle opere di tutela e ripristino ambientale nel campo delle attività estrattive, delle discariche, delle infrastrutture viarie, degli impianti industriali e di produzione energetica, nonché dei lavori di sistemazione idrogeologica di fiumi, torrenti, laghi e altri corpi idrici e geomorfologica;

*l)* lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità, il collaudo e la verifica delle opere naturalistiche di tutela e ripristino ambientale, quale contributo a lavori di trasformazione e miglioramento fondiario, ad opere di bonifica, ad interventi per l'utilizzazione e la regimazione delle acque o per la conservazione del suolo, ad opere per la prevenzione degli incendi boschivi e per la tutela e il ripascimento delle spiagge;

*m)* lo studio, la progettazione e la redazione di piani naturalistici dell'assetto territoriale ed urbanistico e della relativa zonizzazione naturalistica;

*n)* lo studio, la progettazione, la stima, la contabilità, il collaudo di tutti gli interventi naturalistici inerenti la pianificazione, inclusi i piani di conservazione e sviluppo e i piani particolareg-

giati, la realizzazione e gestione di parchi e riserve naturali, oasi di protezione faunistica, aree di rispetto ambientale, parchi fluviali, lagunari, lacustri e marini;

o) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità, il collaudo e la verifica delle opere di competenza naturalistica di selezione, semina, messa a dimora e cura di essenze vegetali. Lo stesso per quanto riguarda l'individuazione, la classificazione e la catalogazione di erbe, arbusti e alberi presenti nell'area considerata ai fini della realizzazione e della gestione di parchi e giardini urbani e suburbani, aree verdi attrezzate, orti e giardini botanici di utenza pubblica;

p) lo studio e l'analisi naturalistica di base, la progettazione e la gestione in chiave naturalistica dei boschi, dei pascoli e loro aree marginali ai fini della tutela, della fruizione, del recupero e della valorizzazione didattica, paesaggistica e socio-economica del territorio e delle sue risorse naturali;

q) lo studio, il censimento, nonché la progettazione e la pianificazione di interventi, sul patrimonio faunistico del territorio, relativi a problemi di ripopolamento, reintroduzione e riequilibrio ambientale a scopi scientifici ed ecologici, ma anche venatori e di zootecnica alternativa;

r) lo studio, la pianificazione, la progettazione e la gestione di strutture e percorsi di istruzione, interpretazione ed educazione ambientale, o didattico-turistico-ricreativi, in ambiente naturale; il servizio di consulenza didattica e di guida naturalistica del territorio. La realizzazione di corsi, seminari e scuole di aggiornamento professionale e di istruzione naturalistica; corsi e seminari di tecniche di sopravvivenza nell'ambiente naturale;

s) la progettazione, la realizzazione, la direzione, la cura e la messa a punto di mostre, musei, centri didattici, erbari,



acquari, terrari, sale di esposizione riguardanti il campo delle scienze naturali e ambientali;

t) il lavoro di consulenza, collaborazione, traduzione e redazione, per iniziative editoriali (opuscoli, guide, manuali) e per documentazioni fotografiche, cinematografiche, videomagnetice o di altro tipo concernenti i problemi della tutela della natura e dell'ambiente;

u) il lavoro di consulenza per la legislazione in materia di tutela dei beni naturali; di introduzione o reintroduzione di specie vegetali e animali, di difesa dell'ambiente naturale e di pianificazione naturalistica;

v) la redazione di elaborati grafici e cartografie ed i lavori catastali e topografici, sia in ambiente urbano che extraurbano, quando attinenti a problematiche naturalistiche o necessari alla realizzazione e alla integrazione dei punti precedenti;

z) la fotointerpretazione e la fotorestituzione relative agli studi e progettazioni, o agli interventi di direzione e gestione, di cui ai commi precedenti.

3. L'elencazione di cui al comma 2 non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altri professionisti a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.

#### ART. 4.

*(Segreto professionale).*

1. Il professionista iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni della propria attività professionale.

#### ART. 5.

*(Requisiti per l'iscrizione nell'albo).*

1. Per l'iscrizione nell'albo professionale è necessario:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti

politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) avere buona condotta morale;

d) essere abilitato all'esercizio della professione di dottore naturalista;

e) avere la residenza nel territorio della Repubblica.

#### ART. 6.

*(Ordinamento professionale).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, norme aventi valore di legge ordinaria sull'ordinamento della professione di dottore naturalista, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) deve essere prevista l'istituzione degli Ordini dei dottori naturalisti su base provinciale o interprovinciale in relazione al numero di coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo, nonché del Consiglio nazionale dei dottori naturalisti;

b) devono essere disciplinate la composizione, l'elezione, la durata in carica, le attribuzioni e il funzionamento degli Organi professionali locali e nazionali secondo i principi comuni agli ordinamenti professionali vigenti;

c) devono essere disciplinati: la tenuta dell'albo professionale e le modalità per l'iscrizione, il trasferimento e la cancellazione; i contributi e le tasse annuali dovuti dagli iscritti e le modalità della loro riscossione; le sanzioni disciplinari e il procedimento per la loro irrogazione, prevedendo la contestazione degli addebiti e garantendo gli altri diritti della difesa degli incolpati;

d) devono essere disciplinati i mezzi di impugnazione avverso le decisioni dei

Consigli dell'Ordine locali in materia di iscrizione nell'albo e in materia elettorale e disciplinare, prevedendo il ricorso al Consiglio nazionale e, avverso le decisioni di questo, il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria nella cui circoscrizione ha sede il Consiglio dell'Ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata. I collegi giudicanti presso il tribunale e la Corte d'appello sono integrati da due dottori naturalisti designati dal Consiglio dell'Ordine, ed ad esso estranei, tra gli iscritti all'albo e nominati dal presidente della Corte d'appello per il periodo di durata in carica del Consiglio stesso;

e) deve essere prevista e disciplinata l'alta vigilanza sull'ordine professionale, esercitata dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'ambiente, anche attraverso gli uffici del pubblico ministero;

f) devono essere disciplinati l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo che svolgono l'attività professionale in forma dipendente presso amministrazioni pubbliche o presso privati datori di lavoro, nonché i rapporti fra questi ultimi e l'ordine professionale;

g) devono essere stabilite le modalità per la determinazione delle tariffe minime e massime inderogabili degli onorari professionali e i criteri per il rimborso delle spese inerenti alle prestazioni professionali.

#### ART. 7.

(Esame di Stato).

1. Per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di dottore naturalista è previsto un esame di Stato cui è ammesso il laureato in scienze naturali che dimostri di aver svolto, *post lauream*, uno studio naturalistico a carattere interdisciplinare applicativo. La documentazione dello studio deve essere avallata da un istituto o dipartimento universitario,

oppure da un ente pubblico, oppure da uno studio professionale riconosciuto.

2. I programmi e le modalità di ammissione e di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di dottore naturalista sono determinati con regolamento approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 8.

*(Prima iscrizione nell'albo).*

1. Sino a quando non saranno attuate le disposizioni sull'esame di Stato, il requisito di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5 è sostituito da quello di aver compiuto, dopo il conseguimento del diploma di laurea in scienze naturali, effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.

2. Per gli iscritti all'Associazione italiana naturalisti (AIN) precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, tale periodo viene ridotto ad un anno.

3. Possono essere altresì iscritti nell'albo dei dottori naturalisti i farmacisti, i biologi, i chimici, i geologi, i dottori agronomi e i dottori forestali iscritti nei rispettivi albi professionali che abbiano esercitato effettivamente, in modo continuativo o almeno prevalente, per un periodo non inferiore a cinque anni, le attività di cui all'articolo 3, che ne facciano domanda entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nell'albo dei dottori naturalisti non comporta la cancellazione dall'albo di originaria appartenenza.

#### ART. 9.

*(Formazione dell'albo provvisorio).*

1. Nella prima attuazione della presente legge una commissione nominata

con decreto del Ministro di grazia e giustizia provvede, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, alla formazione di un albo nazionale provvisorio e alla sua tenuta fino all'insediamento dei Consigli dell'Ordine. Con lo stesso decreto sono fissate le modalità per la formazione dell'albo provvisorio.

2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di Corte di cassazione, che la presiede e da quattro membri di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di dottore naturalista oppure che siano titolari di cattedra o incaricati in una delle discipline con applicazione professionale nel settore naturalistico ed ecologico. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Le domande di iscrizione vanno dirette dagli interessati, fino all'insediamento dei Consigli dell'Ordine, al Ministero di grazia e giustizia — Ufficio libere professioni.

5. La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: in caso di parità prevale quello del presidente.

7. La commissione, completata la formazione dell'albo provvisorio, lo deposita, nei trenta giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia, che ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero.

#### ART. 10.

*(Commissario straordinario).*

1. Entro un mese dal deposito dell'albo provvisorio, il Ministro di grazia e giustizia procede alla nomina di un com-

missario straordinario con l'incarico di provvedere alla tenuta dell'albo stesso fino all'insediamento dei Consigli dell'Ordine, nonché di indire le elezioni di detti consigli secondo le modalità fissate dall'ordinamento professionale di cui all'articolo 6.